

Provincia di Padova

ORDINANZA DEL SINDACO Nº 3 DEL 24/01/2025

OGGETTO: Interventi per il contenimento dell'inquinamento atmosferico – fino al 30.4.2025.

ILSINDACO

PREMESSO CHE:

- le sorgenti mobili sono la principale causa della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- la Regione Veneto, con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11.11.2004, ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), aggiornato con Delibera di Consiglio Regionale nr. 90 del 19/4/2016;
- è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo Tecnico Zonale "*Area metropolitana di Padova*" (TTZ) della provincia di Padova per il coordinamento degli interventi dei Comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;
- nella riunione del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale del 29/07/2024, sono state definite le azioni/provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione inverno **2024 primavera 2025**;

RITENUTO di recepire e dare attuazione agli interventi tesi al contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM10;

CONSIDERATE pertanto, le disposizioni del T.T.Z. Provinciale per i comuni fuori agglomerato con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, **ALLEGATO 4**;

VISTI:

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- - il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- - il D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

ORDINA

A) PERIODO INVERNALE (dalla data di pubblicazione del presente dispositivo fino al 30.04.2025)

ATTENZIONE - "LIVELLO VERDE"

- 1) **Divieto di sosta** con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
 - autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento al capolinea;
 - veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in coda lunga ai semafori e ai passaggi di livello;
- 2) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli;
- 3) **Limite di 19**° C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- 4) **divieto** <u>di installazione</u> di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e per gli impianti preesistenti è fatto <u>divieto di utilizzare</u> generatori con classificazione inferiore alle "3 stelle", in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi e (divieto utilizzo fino a due stelle compresi) (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

- 5) **obbligo** di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto Legislativo nr 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- di prevedere, ove ammesso dalle relative normative di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento liquami zootecnici nei periodi consentiti ed obbligo di interramento dei fertilizzanti entro le 24 ore;
- 7) **obbligo di interramento** dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento, salvo casi specifici;
- 8) **di prevedere** un'accelerazione al lavoro agile per i dipendenti della P.A..

B) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE"

- 1) <u>Divieto di installazione</u> di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di <u>continuare ad utilizzare generatori</u> a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) e divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- 2) **Divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento*, *etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco:
- 3) **Limite di 18** °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, nonché negli edifici pubblici;
- 4) **divieto** per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;
- 5) **divieto** di spandimento dei **liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, salvo spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;
- 6) **obbligo** di interramento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento, salvo casi specifici;
- 7) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo agli obblighi imposti ai conducenti dei veicoli, nell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- 8) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 9) **di prevedere**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;
- 10) di prevedere un'accelerazione per lo Smartworking dei dipendenti della P.A.

C) <u>SECONDO LIVELLO ALLERTA</u> "LIVELLO ROSSO"

- 1) **Divieto d'installazione** di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" e divieto di continuare ad utilizzare impianti che non siano in grado di rispettare una classe di emissione inferiore a "4 stelle" in presenza di impianto di riscaldamento alternativo; (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi), per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- 2) **Divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in

loco:

- 3) **limite di 18** °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni, esercizi commerciali ed edifici pubblici;
- 4) **divieto** per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 5) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o interramento immediato;
- 6) **obbligo** d'interramento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento, salvo casi specifici;
- 7) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo agli obblighi imposti ai conducenti dei veicoli, nell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- 8) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 9) **di prevedere**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;
- 10) di prevedere un'accelerazione per lo Smartworking dei dipendenti della P.A;
- 11) **di prevedere** il lavaggio delle strade, solo con temperature maggiori di 3° C.

AVVISA

Il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1° e 2° è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV e avviso agli Enti tramite l'emissione di un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, fino al 30/04/2025.

Le misure di cui al primo livello "Arancione" e secondo livello "Rosso" entreranno in vigore il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

L'Amministrazione Comunale avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito comunale ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

Il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa, può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza non relative alla circolazione stradale, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da \in 25,00 a \in 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/200; da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/81. In caso di reiterazione della violazione la sanzione sarà raddoppiata.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. nr 104 del 02/7/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

 ${\it Marco~Montin} \\ {\it (Documento~firmato~digital mente~ai~sensi)}$

dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 e s.m.i)